

Regolamento di previdenza

VZ Fondazione collettiva LPP

Valido dal 1° luglio 2021



A. Contenuto

A. Contenuto	2
B. Basi e costituzione	4
Art. 1 Nome e sede	4
Art. 2 Scopo	4
Art. 3 Costituzione della previdenza	4
Art. 4 Affiliazione alla cassa pensioni	4
C. Disposizioni generali	5
Art. 5 Persone assicurate	5
Art. 6 Eccezioni all'obbligo assicurativo	5
Art. 7 Assunzioni per un periodo limitato	5
Art. 8 Assicurazione di parti di salario di altri datori di lavoro	5
Art. 9 Congedi non retribuiti	5
Art. 10 Esame dello stato di salute, riserva sulle prestazioni	6
Art. 11 Vecchiaia, età di pensionamento	6
Art. 12 Inizio e fine dell'assicurazione	6
Art. 13 Salario annuo assicurato	7
D. Aver di risparmio e corresponsione di interessi	8
Art. 14 Aver di risparmio	8
Art. 15 Aver di risparmio «Riscatto pensionamento anticipato»	8
Art. 16 Aver di risparmio «Riscatto rendita transitoria AVS»	8
Art. 17 Conto di risparmio speciale	8
E. Finanziamento	9
Art. 18 Conferimenti del datore di lavoro	9
Art. 19 Contributi	9
Art. 20 Prestazione d'entrata	9
Art. 21 Riscatto	9
F. Prestazioni di vecchiaia	12
Art. 22 Diritto	12
Art. 23 Pensionamento anticipato	12
Art. 24 Differimento della riscossione della rendita	12
Art. 25 Pensionamento parziale	12
Art. 26 Ammontare della rendita	12
Art. 27 Capitale di vecchiaia	12
Art. 28 Rendita transitoria AVS	13
Art. 29 Rendita per figli di pensionato	13
G. Prestazioni in caso d'invalidità	14
Art. 30 Esenzione dal pagamento dei contributi	14
Art. 31 Diritto anticipato alla rendita	14
Art. 32 Grado d'invalidità	14
Art. 33 Periodo di attesa	14
Art. 34 Fine della rendita d'invalidità	14
Art. 35 Ammontare della rendita d'invalidità	14
Art. 36 Rendita per figli d'invalido	15



H. Prestazioni in caso di decesso	16
Art. 37 Rendita per coniugi	16
Art. 38 Partner registrato superstite	16
Art. 39 Rendita per conviventi	16
Art. 40 Rendita al coniuge divorziato	17
Art. 41 Rendita per orfani	17
Art. 42 Capitale in caso di decesso	17
I. Prestazioni in caso di uscita	19
Art. 43 Esigibilità della prestazione di uscita	19
Art. 44 Ammontare della prestazione di uscita	19
Art. 45 Utilizzo della prestazione di uscita	19
J. Ulteriori disposizioni in merito alle prestazioni	20
Art. 46 Divorzio o scioglimento dell'unione domestica registrata	20
Art. 47 Prelievo anticipato o costituzione in pegno per la promozione della proprietà d'abitazioni (PPA)	20
Art. 48 Coordinamento delle prestazioni previdenziali	20
Art. 49 Compensazione di riduzioni	21
Art. 50 Adeguamento al rincaro delle rendite in corso	21
Art. 51 Disposizioni comuni	21
Art. 52 Lacune nel regolamento, controversie	21
Art. 53 Priorità della LPP, garanzia	21
K. Organizzazione, amministrazione e controllo	22
Art. 54 Organizzazione e organi della cassa pensioni	22
Art. 55 Obblighi e diritti d'informazione	22
Art. 56 Equilibrio finanziario, misure di risanamento	22
Art. 57 Riserva contributi del datore di lavoro	23
L. Disposizioni finali	24
Art. 58 Lingua del regolamento	24
Art. 59 Entrata in vigore e modifiche	24



B. Basi e costituzione

Art. 1 Nome e sede

1. Con il nome «VZ Fondazione collettiva LPP» è costituito un istituto di previdenza registrato ai sensi dell'art. 80 e ss. CC, dell'art. 331 e ss. CO e dell'art. 48 cpv. 2 LPP.
2. La fondazione (di seguito «cassa pensioni») ha la propria sede a Zurigo.

Art. 2 Scopo

1. Scopo della cassa pensioni è la previdenza professionale dei datori di lavoro a lei affiliati e dei loro lavoratori (persone assicurate) nel quadro della LPP e delle sue disposizioni esecutive. La cassa pensioni può gestire una previdenza più estesa che va oltre le prestazioni minime di legge. Determinanti sono le disposizioni previste per legge, il presente regolamento quadro e i piani previdenziali dei datori di lavoro affiliati.
2. La cassa pensioni attua la parte obbligatoria della previdenza e si è quindi fatta iscrivere nel registro della previdenza professionale conformemente all'art. 48 LPP. Essa garantisce le prestazioni minime conformemente alla LPP e ne soddisfa le disposizioni. Essa è soggetta alla vigilanza di legge.
3. La cassa pensioni è affiliata al fondo di garanzia LPP e lo finanzia con contributi per ogni cassa di previdenza.

Art. 3 Costituzione della previdenza

1. In linea di principio, la cassa pensioni gestisce una cassa di previdenza per ciascun datore di lavoro con cui ha stipulato un contratto di affiliazione. La cassa pensioni gestisce anche casse di previdenza collettive a cui possono aderire più datori di lavoro mediante contratto di affiliazione. affiliati si applicano le disposizioni del contratto di affiliazione. Le prestazioni della cassa pensioni corrispondono alle disposizioni concordate con il piano previdenziale, tuttavia almeno alle prescrizioni minime di legge secondo la LPP.
2. Per ciascuna cassa di previdenza viene costituita una commissione di previdenza composta pariteticamente da rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro.
3. I rapporti giuridici tra assicurati e datori di lavoro affiliati e cassa pensioni sono disciplinati dal presente regolamento quadro e dal rispettivo piano previdenziale. Inoltre, per i datori di lavoro
4. I rischi decesso e invalidità sono riassicurati. Il rischio longevità è riassicurato per le rendite di vecchiaia che decorrono prima del 31 dicembre 2019. Le rendite di vecchiaia che decorrono dal 1° gennaio 2020 saranno gestite nella «Cassa di previdenza rendite di vecchiaia». Il perito della previdenza professionale calcola annualmente i capitali di copertura in materia tecnico-assicurativa di questa cassa di previdenza.

Art. 4 Affiliazione alla cassa pensioni

1. Il datore di lavoro si affilia alla cassa pensioni mediante il contratto di affiliazione.
2. L'affiliazione di un datore di lavoro si estingue con la disdetta conformemente alle disposizioni del contratto di affiliazione.



C. Disposizioni generali

Art. 5 Persone assicurate	L'adesione alla cassa pensioni è obbligatoria per tutti i lavoratori del datore di lavoro che devono essere assicurati conformemente al piano previdenziale.	
Art. 6 Eccezioni all'obbligo assicurativo	Non sono assicurati i lavoratori (art. 1j OPP 2): a. il cui contratto di lavoro è stato stipulato per un periodo non superiore a 3 mesi. Qualora il rapporto di lavoro sia prolungato oltre i 3 mesi, i lavoratori devono essere assicurati dal momento in cui è stato convenuto il prolungamento; b. che esercitano un'attività accessoria e sono già obbligatoriamente assicurati per l'attività lucrativa principale oppure se esercitano un'attività lucrativa indipendente a titolo principale. Sono fatte salve regolamentazioni di diverso tenore nel piano previdenziale; c. che non sono attivi in Svizzera o la cui attività nel nostro paese non presenta probabilmente un carattere durevole e che sono già sufficientemente assicurati all'estero, a condizione che abbiano	richiesto l'esenzione dall'affiliazione alla cassa pensione; d. che non hanno ancora compiuto il 17esimo anno d'età; e. che hanno già raggiunto o superato l'età di pensionamento ordinario; f. il cui salario annuo non supera l'importo stabilito nel piano previdenziale quale soglia d'entrata. Per le persone parzialmente invalide questo importo è ridotto conformemente al loro diritto alla rendita; g. che al momento dell'inizio del rapporto di lavoro sono invalide ai sensi dell'AI almeno in misura del 70%; h. persone che restano provvisoriamente assicurate presso il loro precedente istituto di previdenza ai sensi dell'art. 26a LPP.
Art. 7 Assunzioni per un periodo limitato	I salariati assunti o impiegati per un periodo limitato sono affiliati alla cassa di previdenza ai sensi dell'art. 1k OPP2, se: a. il rapporto di lavoro è prorogato, senza interruzione, oltre i 3 mesi. In tal caso il salariato è assicurato dal momento in cui è stato convenuto il prolungamento; b. sono stati a più riprese assunti dallo stesso datore di lavoro, o impiegati dalla stessa impresa che pre-	sta il personale, per un periodo complessivamente superiore a 3 mesi e senza interruzioni superiori a 3 mesi. In tal caso il salariato è assicurato dall'inizio del quarto mese di lavoro. Se prima dell'inizio del rapporto di lavoro è stato tuttavia convenuto che il salariato è assunto o impiegato per una durata complessiva superiore a 3 mesi, l'assoggettamento comincia contemporaneamente al rapporto di lavoro.
Art. 8 Assicurazione di parti di salario di altri datori di lavoro	La cassa pensioni può coassicurare parti di salario di persone assicurate impiegate a tempo parziale, ricevute da altri datori di lavoro. A tal fine è necessario il consenso del datore di lavoro.	
Art. 9 Congedi non retribuiti	1. Qualora il congedo non pagato di una persona assicurata abbia una durata di al massimo 6 mesi, durante questo periodo la previdenza è sospesa. Qualora il congedo non pagato di una persona assicurata duri più di 6 mesi, essa esce dalla cassa pensioni per l'inizio del congedo. Il prolungamento della copertura per i rischi decesso e invalidità è in tal caso limitato a un mese dopo l'uscita. È fatto salvo il capoverso 2 della presente disposizione. 2. Tuttavia, in caso di congedo non pagato di al massimo 24 mesi, su richiesta della persona assicurata e con il consenso del datore di lavoro, la previdenza può essere mantenuta, del tutto o in	parte, nella misura vigente sinora, per tutti i rischi (vecchiaia, decesso e invalidità) o semplicemente per i rischi decesso e invalidità. 3. La relativa richiesta deve essere effettuata per iscritto e pervenire alla cassa pensioni prima dell'inizio del congedo non pagato. 4. Tale previdenza termina non appena il rapporto di lavoro è sciolto durante il congedo non pagato. 5. Qualora la previdenza dovesse essere mantenuta solo per i rischi invalidità e decesso, la previdenza di vecchiaia sarà interrotta per la durata del congedo non pagato.



Art. 10
Esame dello stato di salute, riserva sulle prestazioni

1. Al momento dell'entrata nella cassa pensioni, la persona da assicurare deve consegnare una dichiarazione scritta in merito al suo stato di salute, in cui deve confermare di essere disposta, eventualmente, a sottoporsi a una visita presso il medico di fiducia indicato dalla cassa pensioni.
2. Qualora, al momento dell'entrata nella cassa pensioni, la persona da assicurare non sia interamente abile al lavoro, senza tuttavia essere già invalida ai sensi della LPP, e questa incapacità al lavoro causi un'invalidità o il decesso, non sussiste alcun diritto alle prestazioni secondo il presente regolamento quadro. Sono fatti salvi i casi in cui conformemente alla LPP sorge un diritto alle prestazioni. In questi casi sono tuttavia assicurati solo i diritti minimi secondo la LPP.
3. Eventuali riserve e la loro durata saranno comunicate per iscritto alla persona da assicurare al più tardi 3 mesi dopo la ricezione della dichiarazione sullo stato di salute risp. del rapporto del medico di fiducia. Prima della conferma della copertura assicurativa, o se la persona da assicurare rifiuta di consegnare la dichiarazione sullo stato di salute risp. la visita del medico di fiducia, in caso di decesso e di invalidità saranno assicurati solo i diritti minimi conformemente alla LPP.
4. In caso di informazioni false da parte della persona da assicurare (cosiddetta reticenza), la cassa pensioni può, entro 6 mesi dal momento in cui è venuta a conoscenza della reticenza, disdire il contratto sovraobbligatorio. In tal caso non sono versate per tutta la durata delle prestazioni (incl. future prestazioni ai superstiti) prestazioni sovraobbligatorie in caso di decesso e d'invalidità. I contributi già pagati non saranno rimborsati.
5. Le riserve non si estendono a prestazioni ai sensi della LPP e hanno una durata di 5 anni. Una riserva non ancora scaduta del precedente istituto previdenziale svizzero sarà tuttavia mantenuta sino a una durata complessiva di 5 anni.
6. Qualora l'invalidità o il decesso della persona assicurata si verifichi nel corso della durata della riserva per una causa che ha comportato una riserva, le prestazioni sono ridotte per l'intera durata della prestazione. Dalla riduzione delle prestazioni sono in seguito interessate anche le prestazioni future, nella misura in cui il successivo decesso non è riconducibile a nessun'altra causa.

Art. 11
Vecchiaia, età di pensionamento

1. L'età per determinare i contributi di risparmio corrisponde alla differenza tra l'anno civile e la data di nascita.
2. L'età di pensionamento è definita nel piano previdenziale.

Art. 12
Inizio e fine dell'assicurazione

1. I lavoratori sono assicurati per i rischi decesso e invalidità dal 1° gennaio che segue il compimento del 17^{esimo} anno d'età. Dal 1° gennaio seguente il compimento del 24^{esimo} anno d'età essi sono inoltre assicurati per la vecchiaia. Nel piano previdenziale possono essere stabilite altre età minime, nel rispetto delle disposizioni di legge.
2. La copertura assicurativa decorre dall'inizio del rapporto lavorativo.
3. L'assicurazione termina allo scioglimento del rapporto di lavoro, a condizione che non si sia verificato alcun caso previdenziale. Essa termina altresì qualora il salario annuo scenda al di sotto della soglia di entrata fissata nel piano previdenziale quale limite d'ammissione.
4. Per i rischi decesso e invalidità il lavoratore rimane assicurato sino alla costituzione di un nuovo rapporto previdenziale, al massimo tuttavia per un mese dopo l'uscita.
5. I lavoratori con età pari o superiore a 55 anni che, a seguito dello scioglimento del rapporto lavorativo da parte del datore di lavoro, cessano di essere assoggettati all'assicurazione obbligatoria possono restare assicurati ai sensi dell'art. 47a LPP. Su richiesta della persona assicurata, è possibile assicurare un salario inferiore a quello assicurato sino a quel momento, esteso all'intera previdenza o solo alla previdenza di vecchiaia.



Art. 13
Salario annuo
assicurato

1. Il salario computabile corrisponde di principio al salario annuo soggetto ai contributi AVS e non può superarlo. Gli assegni familiari e per figli non sono tenuti in considerazione. Non sono parte del salario annuo computabile le prestazioni uniche, come ad esempio i bonus d'entrata, le indennità di uscita o le gratificazioni per anzianità di servizio.
2. Se il salario annuo AVS effettivo è superiore al decuplo dell'importo limite superiore secondo l'art. 8 cpv. 1 LPP, la parte di salario che supera tale importo non può essere assicurata.
3. Nel piano previdenziale possono essere definite ulteriori caratteristiche del salario computabile. In particolare, possono essere escluse dal salario computabile solo parti di salario distribuite occasionalmente; tali parti di salario devono essere descritte nella maniera più precisa possibile nel piano previdenziale.
4. Il salario annuo assicurato corrisponde al salario annuo computabile dedotta un'eventuale deduzione di coordinamento ed è definito nel piano previdenziale.
5. Il salario annuo è stabilito per l'intero anno. In caso di entrata in corso d'anno, è calcolato su di un anno.
6. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare immediatamente alla cassa pensioni le modifiche del salario computabile. Per le persone interamente o parzialmente inabili al lavoro non sono tuttavia previsti adeguamenti. Qualora si verifichi un caso previdenziale, un eventuale adeguamento ingiustamente eseguito sarà annullato.
7. In caso di persone parzialmente invalide, il massimo del salario annuo assicurabile, l'importo di coordinamento e il salario minimo devono essere ridotti conformemente al diritto alla rendita.
8. Nel piano previdenziale si può prevedere che il massimo del salario annuo assicurabile e l'importo di coordinamento delle persone impiegate a tempo parziale sia adeguato al grado di occupazione.
9. In caso di riduzione del salario, il salario precedentemente assicurato può essere mantenuto sino al massimo all'età ordinaria di pensionamento conformemente al piano previdenziale, se la persona assicurata ha almeno 58 anni, il salario è stato ridotto al massimo della metà e la persona assicurata si assume i suoi contributi e quelli del datore di lavoro per la differenza tra il salario percepito fino a quel momento e quello nuovo. Il datore di lavoro dedurrà tali contributi direttamente dal salario annuo e li verserà alla cassa pensioni.
10. Quando il salario annuo diminuisca temporaneamente per malattia, infortunio, disoccupazione, maternità o motivi simili, il salario assicurato sinora permane valido finché sussiste una protrazione del pagamento del salario in base al contratto di lavoro risp. una riscossione di prestazioni in sostituzione del salario (indennità giornaliera dell'assicurazione malattia e/o contro i rischi d'infortunio) oppure dura il congedo di maternità. L'assicurato può tuttavia chiedere la riduzione del salario assicurato.



D. Averî di risparmio e corresponsione di interessi

Art. 14

Averî di risparmio

1. Per ciascuna persona assicurata sono costituiti averî di risparmio composti nel modo seguente:
 - a. Accrediti di risparmio:
 - contributi di risparmio della persona assicurata e del datore di lavoro;
 - prestazioni di uscita apportate da precedenti rapporti previdenziali;
 - versamenti per il riscatto nelle piene prestazioni regolamentari;
 - rimborso di un versamento anticipato per la propriet  di abitazione;
 - rimborso a seguito di divorzio;
 - versamenti di compensazione a seguito di divorzio;
 - versamenti di compensazione provenienti da un eventuale conto di risparmio speciale;
 - accredito di interessi;
 - ulteriori accrediti consentiti dalla legge
 - b. Addebiti:
 - prelievo anticipato per la propriet  d'abitazione;
 - versamenti di compensazione a seguito di divorzio;
 - ulteriori addebiti consentiti dalla legge
2. La commissione di previdenza decide annualmente in merito alla corresponsione di interessi sugli averî di risparmio.
3. In caso di modifiche della previdenza, pagamenti in entrata o variazioni degli interessi nel corso dell'anno, l'accredito degli interessi sar  calcolato alla data di valuta e pro rata temporis.

Art. 15

Averî di risparmio «Riscatto pensionamento anticipato»

1. All'occorrenza, per ciascuna persona assicurata sono gestiti averî di risparmio «Riscatto pensionamento anticipato».
2. Gli averî di risparmio «Riscatto pensionamento anticipato» costituiscono il capitale per finanziare una riduzione a vita delle rendite a seguito di pensionamento anticipato.

Art. 16

Averî di risparmio «Riscatto rendita transitoria AVS»

1. All'occorrenza, per ciascuna persona assicurata sono gestiti averî di risparmio individuali «Riscatto rendita transitoria AVS».
2. Gli averî di risparmio «Riscatto rendita transitoria AVS» costituiscono il capitale per il finanziamento di una rendita transitoria AVS.

Art. 17

Conto di risparmio speciale

1. A condizione che sia previsto nel piano previdenziale, per ciascuna persona assicurata della cassa di previdenza sono gestiti averî di risparmio speciali, composti nel modo seguente:
 - a. Accrediti:
 - contributi speciali del datore di lavoro;
 - accredito di interessi;
 - conferimenti straordinari di mezzi da parte del datore di lavoro.
 - b. Addebiti:
 - versamento di compensazione a favore degli averî di risparmio;
 - prelievo anticipato nel quadro della promozione della propriet  d'abitazioni;
 - versamento di compensazione a seguito di divorzio;
 - accrediti di interessi a favore degli averî di risparmio secondo gli artt. 14-16.
2. L'accredito degli interessi   calcolato nel modo seguente: la somma di tutti gli averî di risparmio e del conto di risparmio speciale alla fine dell'anno precedente, moltiplicata per il tasso d'interesse stabilito sulla base del risultato degli investimenti.
3. Il tasso d'interesse   stabilito in base al risultato degli investimenti della cassa di previdenza. Tenendo in considerazione l'accredito degli interessi sugli averî di risparmio conformemente agli artt. 14-16, l'accredito netto degli interessi sul conto di risparmio speciale pu  anche essere negativo.
4. In caso di modifiche della previdenza, pagamenti in entrata o variazioni degli interessi nel corso dell'anno, l'accredito degli interessi sar  calcolato alla data di valuta e pro rata.
5. In mancanza di altra decisione della commissione di previdenza, il tasso d'interesse di uscita corrisponde al tasso d'interesse della LPP.



Art. 17
Conto di risparmio
speciale
(continuazione)

6. L'ammontare massimo degli averi di risparmio speciali è determinato secondo i principi tecnici sulla base della strategia d'investimento e fissato in percentuale della somma degli averi di risparmio. Qualora l'ammontare massimo sia superato,

la parte eccedente sarà trasferita sugli averi di risparmio ordinari (versamento di compensazione a favore degli averi di risparmio). È escluso un trasferimento dal conto di risparmio al conto di risparmio speciale.



E. Finanziamento

Art. 18 Conferimenti del datore di lavoro

Nel piano previdenziale si può prevedere che il datore di lavoro partecipi al riscatto nelle prestazioni regolamentari, al riscatto del pensionamento anticipato o

al finanziamento della rendita transitoria AVS.

Art. 19 Contributi

1. L'obbligo di contribuzione per il datore e la persona assicurata inizia il giorno dell'ammissione nella cassa pensioni e termina alla fine del mese in cui il datore di lavoro versa per l'ultima volta il salario o la sostituzione del salario (ad es. indennità giornaliera per infortunio e/o malattia). È fatta salva l'esenzione dal pagamento dei contributi.

3. Se nel piano previdenziale sono previsti diversi accrediti di risparmio secondo l'art. 1d OPP2, la persona assicurata può scegliere tra diverse varianti di risparmio conformemente alla regolamentazione nel piano previdenziale, rispettivamente al momento in cui entra nella cassa pensioni o all'inizio di un anno civile.

2. L'ammontare dei contributi del datore di lavoro e della persona assicurata è stabilito nel piano previdenziale. In questo contesto è possibile stabilire tassi di contribuzione diversi su singole parti di salario assicurate. I contributi del datore di lavoro devono sempre essere perlomeno pari ai contributi complessivi di tutte le persone assicurate della cassa di previdenza.

4. Il datore di lavoro deve alla cassa pensioni tutti i contributi. Egli deduce dal salario della persona assicurata la sua quota. I contributi devono essere pagati conformemente alla regolamentazione nella convenzione di affiliazione.

Art. 20 Prestazione d'entrata

1. Le prestazioni d'uscita di precedenti istituti previdenziali, inclusi fondi dei conti di libero passaggio o di polizze di libero passaggio, devono essere apportati nella cassa pensioni come prestazioni d'entrata.

3. Qualora la prestazione di uscita apportata superi gli averi di risparmio massimi possibili al momento dell'entrata secondo il piano previdenziale, la persona assicurata può far trasferire la parte eccedente a un istituto di libero passaggio.

2. Le prestazioni di uscita apportate sono utilizzate per il riscatto delle piene prestazioni regolamentari e sono accreditate sugli averi di risparmio della persona assicurata.

Art. 21 Riscatto

1. Un assicurato attivo che non raggiunge le prestazioni massime di vecchiaia può riscattare prestazioni previdenziali aggiuntive in qualsiasi momento, prima che si verifichi un caso previdenziale. L'importo massimo di riscatto possibile è stabilito nel piano previdenziale.

4. Qualora una persona assicurata abbia effettuato riscatti nel quadro di un pensionamento anticipato per una determinata età di pensionamento anticipato e lavori oltre questa età di pensionamento, l'obiettivo di prestazione regolamentare (inclusa la rendita transitoria AVS) può essere superato al massimo del 5%. Un'eventuale quota eccedente derivante dagli averi di risparmio «Riscatto pensionamento anticipato» spetta alla cassa di previdenza.

2. Le persone assicurate che rimangono assicurate oltre l'età di pensionamento ordinario e continuano a versare contributi di risparmio, possono effettuare riscatti pari al potenziale di riscatto secondo il valore della tariffa della tabella di riscatto nell'età di pensionamento ordinario.

5. Una persona assicurata ha la possibilità di prefinanziare la rendita transitoria AVS o sue parti, a meno che nel piano previdenziale non sia previsto un altro finanziamento. La tabella di riscatto è definita nel piano previdenziale.

3. Qualora un assicurato attivo abbia interamente riscattato le prestazioni di previdenza mancanti, può versare ulteriori conferimenti per il finanziamento della prestazione ridotta di vecchiaia risultante a seguito di un pensionamento anticipato. La tabella di riscatto è definita nel piano previdenziale.

6. Qualora siano effettuati dei riscatti, le prestazioni che ne risultano devono essere riscosse sotto forma di capitale entro i successivi 3 anni. Qualora siano stati effettuati prelievi anticipati per la



Art. 21
Riscatto
(continuazione)

- proprietà di abitazione, possono essere eseguiti riscatti volontari solo dopo che i prelievi anticipati sono stati rimborsati. Le persone assicurate che hanno effettuato prelievi anticipati per la proprietà di abitazione possono tuttavia versare nuovamente riscatti volontari 3 anni prima dell'età di pensionamento secondo il piano previdenziale, nella misura in cui il riscatto, insieme ai prelievi, non superi l'importo di riscatto massimo consentito dal regolamento.
7. L'importo massimo della somma di riscatto si riduce degli averi del pilastro 3a, nella misura in cui la somma maggiorata degli interessi maturati dei contributi annui supera quelli che possono essere pagati da una persona che è affiliata a un istituto di previdenza.
 8. Le limitazioni non si applicano per il riacquisto nelle prestazioni regolamentari dopo un divorzio o lo scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata nel quadro della prestazione d'uscita trasferita.
 9. Per le persone provenienti dall'estero che non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera, l'importo annuo di riscatto non può superare per i primi 5 anni il 20% del salario assicurato.
 10. La deducibilità fiscale del riscatto volontario deve essere chiarita personalmente dalla persona assicurata presso le autorità competenti. La cassa pensioni non garantisce per la deducibilità fiscale.



F. Prestazioni di vecchiaia

Art. 22 Diritto

Con il raggiungimento dell'età di pensionamento ordinario la persona assicurata ha diritto a una rendita vitalizia di vecchiaia.

Art. 23 Pensionamento anticipato

La possibilità di un pensionamento anticipato è disciplinata nel piano previdenziale. In ogni caso lo stesso è possibile al più presto a partire dal compimento del 58^{esimo} anno d'età. In caso di pensionamento anticipato, la persona assicurata riceve una rendita dalla cassa pensioni a partire dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Art. 24 Differimento della riscossione della rendita

1. Qualora, in accordo con il datore di lavoro, la persona assicurata mantenga un rapporto contrattuale oltre l'età di pensionamento, essa può percepire le rendite oppure lasciare depositati, con la corresponsione di interessi, gli averi di risparmio sino alla cessazione dell'attività lavorativa, tuttavia al massimo sino al compimento del 70^{esimo} anno d'età. Nel piano previdenziale è disciplinato se si può continuare a versare i contributi di risparmio durante il periodo di differimento.

2. In caso di rinvio del pensionamento non sussiste alcun diritto a una rendita d'invalidità.

3. Le prestazioni ai superstiti si basano sulla rendita di vecchiaia percepita rispettivamente sugli averi di risparmio presenti.

Art. 25 Pensionamento parziale

1. In caso di cessazione parziale dell'attività nel periodo di pensionamento anticipato o in caso di parziale continuazione dell'attività lucrativa dopo l'età di pensionamento, la persona assicurata può richiedere un corrispondente pensionamento parziale. Sono possibili al massimo 3 fasi di pensionamento parziale, durante le quali sono possibili al massimo due prelievi di capitale. In ogni fase il grado di occupazione deve essere ridotto almeno del 30%. Qualora durante le fasi di pensionamento parziale non sia effettuato alcun prelievo di capitale, il pensionamento parziale può essere fatto valere già con una riduzione del grado di occupazione almeno del 20%. È possibile una sola fase di pensionamento parziale per anno civile.

2. Qualora una persona assicurata divenga invalida durante il pensionamento parziale prima del raggiungimento dell'età di pensionamento, sussiste un diritto alle prestazioni d'invalidità nella misura dell'attività lucrativa continuata.

3. Se la persona assicurata esige il pensionamento parziale, non può avvalersi del mantenimento del salario assicurato ai sensi dell'art. 13 cpv. 9.

Art. 26 Ammontare della rendita

1. L'ammontare della rendita di vecchiaia annua è calcolato con l'aliquota di conversione nella rispettiva età di pensionamento, conformemente all'allegato, partendo dagli averi di risparmio presenti. L'aliquota di conversione può essere adeguata dal consiglio di fondazione ogni volta per il 1° gennaio di un anno civile. Le persone assicurate devono essere informate in merito a eventuali modifiche delle aliquote di conversione con un preavviso di 6 mesi.

2. Le rendite di vecchiaia che seguono a una rendita d'invalidità temporanea devono corrispondere ad almeno la rendita d'invalidità minima secondo la LPP, inclusi gli adeguamenti al rincaro.

Art. 27 Capitale di vecchiaia

1. Le persone assicurate e i beneficiari di una rendita d'invalidità possono percepire la loro rendita di vecchiaia o parti della stessa sotto forma di capitale. Nel piano previdenziale è possibile limitare il prelievo di capitale a un determinato tasso percentuale degli averi di risparmio.

2. Un prelievo di capitale comporta una relativa riduzione della rendita di vecchiaia e delle prestazioni coassicurate. Con la riscossione dell'intero capitale sono tacitati tutti i diritti regolamentari nei confronti della cassa pensioni.



Art. 27
Capitale di vecchiaia
(continuazione)

3. Una relativa richiesta scritta deve essere inoltrata al più tardi un mese prima del pensionamento. Da questo momento in poi, tale richiesta è irrevocabile.
4. Per le persone assicurate coniugate o in unione domestica registrata la richiesta è valida solo se il coniuge o il partner registrato ha rilasciato il proprio consenso per iscritto. La cassa pensioni può esigere un'autenticazione notarile o un altro controllo della firma a spese della persona assicurata. Per le persone assicurate che non sono coniugate o non vivono in un'unione domestica registrata, la cassa pensioni può esigere un certificato di stato civile.

Art. 28
Rendita transitoria
AVS

1. Le persone assicurate che vanno in prepensionamento hanno diritto a una rendita transitoria AVS, a condizione che ciò sia definito nel piano previdenziale.
2. La rendita transitoria AVS è corrisposta a partire dallo stesso momento in cui è corrisposta la rendita di vecchiaia e si estingue al raggiungimento dell'età AVS ordinaria di pensionamento o se la persona assicurata decede. Non sussiste alcun diritto a una rendita transitoria AVS se è stato percepito l'intero capitale al posto della rendita di vecchiaia.
3. La rendita transitoria AVS in corso non è aumentata in caso di eventuale aumento della rendita di vecchiaia AVS.
4. L'ammontare della rendita transitoria AVS si basa sul piano previdenziale, ma non può superare l'importo della rendita di vecchiaia AVS massima.

Art. 29
Rendita per figli
di pensionato

1. Hanno diritto a una rendita per figli di pensionato i beneficiari di una rendita di vecchiaia per ciascun figlio che potrebbe rivendicare una rendita per orfani al momento del loro decesso.
2. La rendita per figli di pensionato è versata a partire dal pensionamento e si estingue se la rendita di vecchiaia alla base decade, al più tardi tuttavia se il diritto a una rendita per orfani dovesse cessare.
3. La rendita per figli di pensionato ammonta al 20% della rendita di vecchiaia in corso. L'importo delle rendite per i figli è limitato al 30% della rendita di vecchiaia in corso. È fatta salva una regolamentazione di diverso tenore nel piano previdenziale.



G. Prestazioni in caso d'invalidità

Art. 30 Esenzione dal pagamento dei contributi

1. Se la persona assicurata è inabile al lavoro per almeno il 25%, la stessa e il datore di lavoro sono esentati dal pagamento dei contributi, che sono assunti dalla cassa pensioni.
2. L'esenzione dal pagamento dei contributi inizia dopo un periodo d'attesa di 3 mesi.
3. L'esenzione dal pagamento dei contributi comprende:
 - a. gli accrediti di risparmio e
 - b. gli altri contributi.
4. In caso di incapacità al lavoro parziale, l'esenzione dal pagamento dei contributi subentra a partire da un grado d'invalidità del 25%. L'esenzione dal pagamento dei contributi avviene poi conformemente al diritto alla rendita.

Art. 31 Diritto anticipato alla rendita

1. Hanno diritto a una rendita d'invalidità le persone assicurate che sono invalide ai sensi dell'AI per almeno il 25%, a condizione che al momento in cui subentra l'inabilità al lavoro la cui causa ha comportato l'invalidità fossero assicurate nella cassa pensioni. Qualora sussistano altre fattispecie che secondo la LPP generano un obbligo di prestazioni della cassa pensioni, tale obbligo è limitato alle prestazioni minime ai sensi della LPP.
2. Il diritto a una rendita d'invalidità sorge contemporaneamente al diritto a una rendita dell'assicurazione federale per l'invalidità, ma al più presto dopo un periodo d'attesa secondo il piano previdenziale.

Art. 32 Grado d'invalidità

La rendita d'invalidità è adeguata al grado d'invalidità in base alla scala seguente:

Grado d'invalidità	Rendita
0%–24,9%	nessuna rendita
25%–59,9%	rendita in base alla percentuale esatta
60%–69,9%	tre quarti di rendita
dal 70%	rendita intera

Art. 33 Periodo di attesa

1. Sorge un diritto alle prestazioni assicurate dopo che la persona assicurata è stata totalmente o parzialmente inabile al lavoro più a lungo rispetto al periodo di attesa stabilito nel piano previdenziale.
2. Se la persona assicurata è alternativamente abile e inabile al lavoro e i periodi di piena abilità al lavoro non durano per più di un anno, i periodi di inabilità al lavoro per la medesima causa sono sommati e imputati sul termine d'attesa. Qualora la piena abilità al lavoro duri per più di un anno, inizia a decorrere un nuovo periodo di attesa.
3. Se entro un anno da quando la persona assicurata è divenuta completamente abile al lavoro si verifica una ricaduta, le prestazioni sono nuovamente accordate senza un nuovo periodo d'attesa.
4. Per le ricadute che si verificano entro l'anno gli adeguamenti delle prestazioni avvenuti nel frattempo sono annullati.

Art. 34 Fine della rendita d'invalidità

La rendita d'invalidità è versata per la durata dell'invalidità, ma al massimo sino al raggiungimento dell'età di pensionamento rispettivamente al decesso. In caso di recupero della capacità di guadagno nel

quadro della proroga provvisoria del rapporto di assicurazione secondo l'art. 26a LPP, il diritto alle prestazioni è mantenuto per una durata massima di 3 anni.

Art. 35 Ammontare della rendita d'invalidità

L'ammontare della rendita d'invalidità è stabilito nel piano previdenziale. La rendita d'invalidità annua massima ammonta a CHF 500'000.



Art. 36
Rendita per
figli d'invalido

1. Hanno diritto a una rendita per figli d'invalido i beneficiari di una rendita d'invalidità per ciascun figlio che potrebbe rivendicare una rendita per orfani al momento del loro decesso.
2. La rendita per figli d'invalido è corrisposta a partire dallo stesso momento in cui è corrisposta la rendita d'invalidità e si estingue se la rendita d'invalidità alla base termina, al più tardi tuttavia se il diritto a una rendita per orfani dovesse cessare.
3. L'ammontare della rendita per figli d'invalido è stabilito nel piano previdenziale.



H. Prestazioni in caso di decesso

Art. 37 Rendita per coniugi

1. Il coniuge di una persona assicurata deceduta o di un beneficiario di rendita ha diritto a una rendita per coniugi, a condizione che i requisiti conformemente al regolamento di previdenza siano adempiuti.
2. Il diritto a una rendita per coniugi inizia il mese nel quale non è più versato per la prima volta il salario o la sostituzione del salario rispettivamente la rendita della persona assicurata deceduta. Tale diritto si estingue con il decesso del coniuge superstite. In caso di nuovo matrimonio prima del 45^{esimo} anno d'età, la rendita si estingue e sussiste il diritto a una liquidazione in capitale pari a 3 rendite annue.
3. L'ammontare della rendita per coniuge in caso di decesso di una persona assicurata prima della riscossione di una rendita di vecchiaia è stabilito nel piano previdenziale. La rendita annua massima per coniugi ammonta a CHF 400'000. In caso di decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia, la rendita per coniuge corrisponde al 60% della rendita di vecchiaia in corso.
4. Qualora al raggiungimento dell'età di pensionamento sia stata percepita una parte della rendita di vecchiaia sotto forma di capitale, una corrispondente rendita per coniugi diviene esigibile solo sulla rimanente quota di rendita.
5. In caso di decesso di una persona assicurata prima della riscossione di una rendita di vecchiaia, la rendita per coniugi esigibile può anche essere riscossa sotto forma di capitale, se la relativa richiesta viene presentata prima del primo pagamento della rendita. Per il coniuge che al decesso della persona assicurata ha compiuto il 45^{esimo} anno d'età, l'importo unico di capitale corrisponde al capitale di copertura calcolato tenendo in considerazione l'età del coniuge superstite.
6. Se il coniuge non ha ancora compiuto il 45^{esimo} anno d'età, per il calcolo dell'importo unico di capitale, il capitale di copertura viene ridotto del 3% per ogni anno intero o cominciato per il quale il coniuge è al di sotto dei 45 anni al momento del decesso della persona assicurata. Tuttavia, l'importo minimo di capitale ammonta ad almeno 4 rendite annue. Le rendite già versate sono imputate al momento del prelievo del capitale. Con il prelievo del capitale sono tacitati tutti i diritti regolamentari, ad eccezione del diritto alla rendita per orfani.
7. Se il coniuge superstite è più giovane dell'assicurato deceduto di oltre dieci anni, la rendita viene ridotta dell'1% della rendita intera per ogni anno completo o iniziato che supera la differenza di età di dieci anni.

Art. 38 Partner registrato superstite

I partner registrati superstiti godono della medesima posizione giuridica dei coniugi superstiti.

Art. 39 Rendita per conviventi

1. Alle per analogia stesse condizioni e disposizioni di riduzione della rendita per coniugi, il convivente indicato dalla persona assicurata (dello stesso sesso o di sesso diverso) ha diritto a una rendita per conviventi, a condizione che ciò sia previsto dal piano previdenziale. Il convivente ha diritto a una rendita per conviventi pari alla rendita per coniugi rispettivamente a un'indennità unica, a condizione che:
 - a. il partner e la persona assicurata non siano coniugati e non sussistano impedimenti al matrimonio ai sensi dell'art. 95 e s. CC,
 - b. il partner e la persona assicurata non siano legati da un'unione domestica registrata,
 - c. il partner non percepisca una rendita per coniugi o per conviventi di un istituto di previdenza del II. pilastro e
 - d. il partner abbia convissuto nella stessa economia domestica con la persona assicurata deceduta immediatamente prima del suo decesso in maniera comprovabile almeno 5 anni in un rapporto fisso ed esclusivo a due oppure al momento del decesso provvede presso la stessa economia domestica al sostentamento di uno o più figli comuni che hanno diritto a una rendita per orfani in base al regolamento.
2. La convivenza deve essere stata costituita prima del raggiungimento dell'età di pensionamento e deve essere stata comunicata alla cassa pensioni quando la persona assicurata era in vita. Il convivente deve dimostrare che la convivenza era ancora in essere al momento del decesso della persona assicurata rispettivamente del beneficiario di una rendita. In caso di prestazioni, la cassa pensioni verifica esaustivamente se sussistono le condizioni del diritto a una rendita per conviventi. Qualora la cassa pensioni non sia informata in



Art. 39
Rendita per
conviventi
(continuazione)

- merito alla presenza di una persona avente diritto entro 12 mesi dopo il decesso della persona assicurata, non sussiste alcun diritto alle prestazioni.
3. La rendita per conviventi termina con il matrimonio, una nuova convivenza o il decesso del beneficiario della rendita.
 4. Se il decesso è da ricondurre a infortunio, incluse malattie professionali, ai sensi della LAINF o a infortunio e malattia ai sensi della LAM, sussiste il diritto a una rendita per conviventi anche se ciò non è previsto nel piano previdenziale.

Art. 40
Rendita al coniuge
divorziato

1. Il coniuge divorziato ha diritto a una rendita per coniugi pari alla rendita per coniugi minima LPP, a condizione che siano cumulativamente soddisfatti i punti seguenti:
 - a. se nella sentenza di divorzio rispettivamente nella convenzione di divorzio è stata accordata una rendita o liquidazione in capitale per una rendita vitalizia;
 - b. se il matrimonio è durato almeno 10 anni;
 - c. se deve provvedere al sostentamento di uno o più figli o ha compiuto il 45^{esimo} anno d'età.
2. Le prestazioni sono ridotte dell'importo di cui, insieme alle prestazioni delle altre assicurazioni, in particolare dell'AVS e dell'AI, superano il diritto derivante da una sentenza di divorzio rispettivamente da una convenzione di divorzio.
3. Lo scioglimento giudiziale di un'unione domestica registrata è equiparato a un divorzio.

Art. 41
Rendita per orfani

1. I figli di una persona assicurata deceduta o di un beneficiario di rendita hanno diritto a una rendita per orfani, a condizione che ciò sia previsto dal piano previdenziale; gli affiliati e i figliastri ne hanno diritto solo se la persona assicurata deceduta doveva provvedere al loro sostentamento e se per loro sussiste un diritto alle prestazioni dell'AVS/AI.
2. Il diritto sorge con il decesso della persona assicurata o del beneficiario di rendita, tuttavia al più presto con la cessazione della protrazione del pagamento del salario risp. del pagamento della sostituzione del salario. Tale diritto si estingue con il decesso o l'età dell'orfano definita nel piano previdenziale.
3. Le rendite per orfani sono versate anche dopo il compimento dell'età definita nel piano previdenziale, tuttavia al massimo sino al compimento del 25^{esimo} anno d'età:
 - a. ai figli che sono ancora in formazione;
 - b. ai figli invalidi per almeno il 70%.
3. L'ammontare della rendita per orfani in caso di decesso di una persona assicurata prima della riscossione di una rendita di vecchiaia è stabilito nel piano previdenziale. In caso di decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia, la rendita per orfani corrisponde al 20% della rendita di vecchiaia in corso. È fatta salva una diversa regolamentazione nel piano previdenziale.

Art. 42
Capitale in caso
di decesso

1. Qualora una persona assicurata deceda prima della riscossione di una prestazione di vecchiaia, sussiste il diritto a un capitale in caso di decesso, a condizione che ciò sia previsto dal piano previdenziale. Un eventuale capitale supplementare in caso di decesso può ammontare al massimo a CHF 5'000'000.
2. Hanno diritto al capitale in caso di decesso i superstiti, indipendentemente dal diritto successorio, nell'ordine di priorità e nella misura che seguono:
 - a. il coniuge avente diritto a una rendita, all'intero capitale in caso di decesso; in sua mancanza
 - b. le persone che hanno convissuto con la persona assicurata ininterrottamente nella stessa economia domestica negli ultimi cinque anni sino alla sua morte o che hanno dovuto provvedere al sostentamento di uno o più figli comuni o persone fisiche che sono state assistite dalla persona assicurata in via principale, all'intero capitale in caso di decesso. Le persone di cui alla lett. b devono essere state notificate alla cassa pensioni quando la persona assicurata era in vita
 - c. in mancanza di beneficiari secondo la lett. a e b, i figli del defunto all'intero capitale in caso di decesso; in loro mancanza
 - d. i genitori o i fratelli/le sorelle all'intero capitale in caso di decesso; in loro mancanza
 - e. gli altri eredi legali (ad esclusione dell'ente pubblico) al 50% del capitale in caso di decesso
3. La persona assicurata può stabilire in una dichiarazione scritta nei confronti della cassa pensioni, quali persone all'interno della categoria di aventi



Art. 42
Capitale in caso
di decesso
(continuazione)

diritto hanno diritto al capitale in caso di decesso e con quale quota.

4. Qualora non sia presente alcuna dichiarazione in merito alla ripartizione, il capitale in caso di decesso è versato agli aventi diritto nel suddetto ordine in parti uguali.
5. Le quote non versate del capitale in caso di decesso rimangono in primo luogo alla cassa di previdenza e, se questa non dispone di alcun as-

sicurato, in secondo luogo alla cassa pensioni. La cassa di previdenza risp. la cassa pensioni può utilizzare il capitale rimanente soltanto nell'ambito dello scopo della fondazione per gli assicurati e i pensionati della cassa di previdenza o della cassa pensioni.



I. Prestazioni in caso di uscita

Art. 43 Esigibilità della prestazione di uscita

1. Se il rapporto di previdenza è sciolto prima che si verifichi un caso di previdenza, senza che diventino esigibili prestazioni conformemente al presente regolamento, la persona assicurata esce dalla cassa di previdenza alla fine dell'ultimo giorno per cui sussiste un obbligo di pagamento del salario e la prestazione d'uscita diviene esigibile. Resta riservata la proroga provvisoria del rapporto di assicurazione conformemente all'art. 26a LPP.
2. A partire dal primo giorno dopo l'uscita dalla cassa di previdenza, sulla prestazione di uscita devono essere corrisposti gli interessi al tasso d'interesse della LPP.
3. Se la persona assicurata esce dalla cassa pensioni dopo il compimento del 58^{esimo} anno d'età, essa può esigere la prestazione di uscita, se continua ad esercitare un'attività lucrativa o se si annuncia come disoccupato.

Art. 44 Ammontare della prestazione di uscita

1. La prestazione di uscita è calcolata conformemente agli artt. 15, 17 e 18 LFLP. La prestazione di uscita corrisponde all'importo più elevato che risulta dal confronto tra i tipi di calcolo seguenti:
 - a. Gli averi di risparmio conformemente all'art. 15 LFLP corrispondono agli averi di risparmio presenti alla data di uscita, incl. un eventuale conto di risparmio speciale secondo l'art. 17.
 - b. L'importo minimo conformemente all'art. 17 LFLP corrisponde alla somma risultante:
 - dalle prestazioni d'entrata apportate e dagli importi di riscatto con gli interessi. Il tasso d'interesse corrisponde a quello della LPP.
 - dai contributi di risparmio versati dalla persona assicurata, inclusi interessi, più un supplemento del 4% per anno d'età a partire dall'età di 20 anni, al massimo però del 100%. Il tasso d'interesse corrisponde a quello della LPP, fatto salvo l'art. 56 cpv. 5.
 - c. Gli averi di risparmio della LPP conformemente all'art. 18 LFLP corrispondono agli averi di risparmio acquisiti alla data di uscita conformemente alla LPP.
2. Una quota assunta dal datore di lavoro di un importo di riscatto può essere dedotta dalla prestazione di uscita al momento dell'uscita, a condizione che ciò sia previsto dal piano previdenziale.

Art. 45 Utilizzo della prestazione di uscita

1. La prestazione di uscita è versata all'istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro.
2. Le persone assicurate che non entrano in un nuovo istituto di previdenza devono comunicare alla cassa pensioni la forma in cui desiderano ricevere la protezione previdenziale:
 - a. apertura di un conto di libero passaggio;
 - b. costituzione di una polizza di libero passaggio.
3. Qualora la persona assicurata non effettui una comunicazione in merito all'utilizzo della propria prestazione di uscita, quest'ultima è versata con gli interessi all'istituto collettore, al più presto dopo 6 mesi e al più tardi dopo 2 anni, calcolati dal caso di libero passaggio.
4. Se la cassa pensioni deve fornire prestazione d'invalidità o per superstiti dopo aver versato la prestazione di uscita, quest'ultima deve esserle restituita nella misura in cui sia necessaria per finanziare le prestazioni di invalidità e per superstiti. Qualora il rimborso non sia effettuato, la cassa pensioni riduce le sue prestazioni conformemente ai principi in materia tecnico-assicurativa.
5. Su richiesta della persona uscente, la prestazione di uscita è versata in contanti, se:
 - a. lascia la Svizzera definitivamente;
 - b. avvia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria;
 - c. la prestazione di uscita è inferiore al suo contributo annuo.
6. Il versamento in contanti non è consentito se una persona assicurata lascia la Svizzera definitivamente e va ad abitare nel Liechtenstein. Le persone assicurate non possono più esigere il versamento in contanti nella misura degli averi di risparmio della LPP presenti, se continuano a essere obbligatoriamente assicurate per i rischi vecchiaia, decesso e invalidità secondo le prescrizioni giuridiche di uno Stato membro dell'Unione europea o di quelle islandesi o norvegesi.
7. Per gli assicurati in vita coniugati o in unione domestica registrata il versamento in contanti è ammesso solo se il coniuge o il partner registrato ha rilasciato il proprio consenso scritto. La cassa pensioni può esigere un'autenticazione notarile o un altro controllo della firma a spese della persona assicurata. Per le persone assicurate che non sono coniugate o non vivono in un'unione domestica registrata, la cassa pensioni può esigere un certificato di stato civile.



J. Ulteriori disposizioni in merito alle prestazioni

Art. 46 Divorzio o scioglimento dell'unione domestica registrata

1. In caso di divorzio, la cassa pensioni versa l'importo da trasferire sulla base della sentenza di divorzio e comunica le informazioni necessarie per il mantenimento della protezione previdenziale. Gli averi a risparmio sono ridotti di conseguenza. La persona assicurata può riscattare nell'ambito dell' avere a risparmio trasferito.
2. Se durante la procedura di divorzio si verifica per l'assicurato il caso di previdenza vecchiaia, la cassa pensioni può ridurre la prestazione d'uscita nonché la rendita di vecchiaia o d'invalidità ai sensi dell'art. 19g OLP.
3. Se il giudice assegna al coniuge creditore della persona assicurata una rendita vitalizia (rendita di divorzio) ai sensi dell'art. 22e LFLP, ma questi non adempie ancora le condizioni per un versamento direttamente a lui, la parte di rendita assegnata deve essere trasferita al suo istituto di previdenza.
4. Al posto del versamento della rendita di divorzio, il coniuge creditore può chiedere alla persona assicurata una liquidazione in capitale. Egli deve rilasciare una relativa dichiarazione scritta e irrevocabile prima del primo versamento della rendita.
5. In caso d'invalidità parziale, se possibile, si divide sempre in primo luogo la prestazione d'uscita attiva.
6. Sono suddivise proporzionalmente la parte obbligatoria e la parte sovraobbligatoria della previdenza. L'importo di un'eventuale rendita per i figli di invalidi o pensionati è calcolato sulla parte ridotta della previdenza.
7. In caso di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata, le disposizioni si applicano per analogia.

Art. 47 Prelievo anticipato o costituzione in pegno per la promozione della proprietà d'abitazioni (PPA)

1. La persona assicurata può costituire in pegno o prelevare anticipatamente i propri averi di risparmio della cassa pensioni per il finanziamento di una proprietà abitativa per uso proprio.
2. Le condizioni quadro sono disciplinate nel regolamento per la promozione della proprietà d'abitazioni.

Art. 48 Coordinamento delle prestazioni previdenziali

1. Le prestazioni della cassa pensioni a seguito di decesso e invalidità sono ridotte se comportano, con prestazioni di un terzo, un reddito sostitutivo superiore al 90% del guadagno presumibilmente perso risp. il 90% del salario assicurato conformemente all'art. 13 cpv. 9, a condizione che questo sia superiore al guadagno presumibilmente perso.
 - a. prestazioni dell'AVS;
 - b. prestazioni dell'AI;
 - c. prestazioni dell'AM;
 - d. prestazioni secondo la LAINF e dell'eventuale assicurazione complementare aziendale contro gli infortuni, a condizione che il datore di lavoro versi almeno il 50% dei premi;
 - e. prestazioni derivanti da relative assicurazioni sociali estere;
 - f. prestazioni derivanti da un altro istituto di previdenza o di libero passaggio;
 - g. eventuali prestazioni di sostituzione del salario da parte del datore di lavoro;
 - h. in caso di invalidità, il reddito da lavoro o sostitutivo che continua a essere percepito o presumibilmente ancora percepibile.
2. Sono considerate prestazioni di terzi le indennità dello stesso genere e per lo stesso scopo, versate all'avente diritto a seguito dell'evento dannoso tra cui, in particolare:
 - a. prestazioni di sostituzione del salario da parte del datore di lavoro;
 - b. in caso di invalidità, il reddito da lavoro o sostitutivo che continua a essere percepito o presumibilmente ancora percepibile.
3. Per determinare il reddito complessivo, le prestazioni in capitale sono convertite in rendite di pari valore sulla base dei principi in materia tecnico-assicurativa della cassa pensioni. Non sono imputate indennità per torto morale, assegni per grandi invalidi e prestazioni simili.
4. Le prestazioni di vecchiaia della cassa pensioni che sostituiscono le prestazioni di invalidità sono trattate e ridotte come le prestazioni di invalidità finché sono corrisposte prestazioni dell'AINF o dell'AM.
5. In caso di riduzione sono interessate nella stessa proporzione tutte le prestazioni della cassa pensioni. I redditi dei coniugi risp. partner superstiti e degli orfani sono sommati.



Art. 48
Coordinamento
delle prestazioni
previdenziali
(continuazione)

6. La cassa pensioni può ridurre o negare le proprie prestazioni se il decesso o l'invalidità sono stati causati dalla persona assicurata risp. dal superstite o se la persona assicurata si oppone ai provvedimenti d'integrazione dell'AI. Le prestazioni minime di legge conformemente alla LPP possono essere negate o ridotte solo se l'AVS/AI riduce, toglie o nega una prestazione.
7. La cassa pensioni subentra nei diritti della persona assicurata risp. degli aventi diritto nei confronti di un terzo che risponde per il caso previdenziale, al momento dell'evento e sino all'ammontare delle prestazioni di legge. Per il resto, la cassa pensioni può esigere dalle persone assicurate risp. dagli aventi diritto che questi le cedano i propri crediti nei confronti di terzi responsabili sino all'ammontare del loro obbligo di prestazioni. Qualora la cessione richiesta non sia effettuata, la cassa pensioni è autorizzata a interrompere le proprie prestazioni.
8. In caso di variazioni importanti della prestazione di terzi o nel caso in cui sorgano o cessino rendite, le riduzioni vengono verificate; in questo contesto, il guadagno presumibilmente perso accertato all'inizio della prestazione viene rivalutato in base all'Indice nazionale dei prezzi al consumo.

Art. 49
Compensazione
di riduzioni

Se il caso assicurativo deve essere ricondotto a una colpa grave dell'avente diritto la cassa pensioni non compensa il rifiuto delle prestazioni o la riduzione di prestazione dell'AM o dell'AINE.

Art. 50
Adeguamento al
rincaro delle rendite
in corso

1. Un eventuale adeguamento al rincaro delle rendite in corso è esaminato annualmente dal consiglio di fondazione, tenendo in considerazione i mezzi finanziari. Per le rendite in corso che sono gestite all'interno di una cassa di previdenza l'esame compete alla commissione di previdenza.
2. La cassa pensioni spiega le decisioni secondo il cpv. 1 nel proprio conto o rapporto annuo.

Art. 51
Disposizioni comuni

1. Le rendite sono versate trimestralmente in anticipo.
2. Qualora il diritto alla rendita si estingua, la rendita è versata pro rata.
3. Qualora, al momento della riscossione della rendita per la prima volta, la rendita di vecchiaia annua o la rendita di invalidità da versare in caso di invalidità intera ammonta a meno del 10%, la rendita per coniugi a meno del 6% e una rendita per figli a meno del 2% della rendita di vecchiaia minima AVS, al posto della rendita viene versata una liquidazione in capitale unica. In tal modo sono tacitati tutti i diritti regolamentari.
4. Se la cassa pensioni è soggetta a un obbligo di legge di anticipare le prestazioni, il suo anticipo si limita alle prestazioni minime secondo la LPP. Il richiedente deve dimostrare di essersi annunciato presso tutti gli assicuratori che entrano in linea di conto.
5. Qualora la cassa pensioni debba un interesse di mora, lo stesso corrisponde all'interesse minimo secondo la LPP.

Art. 52
Lacune nel regola-
mento, controversie

1. Il consiglio di fondazione adotta una regolamentazione corrispondente allo scopo della fondazione e alla legge in tutti i singoli casi in cui il presente regolamento non contiene alcuna disposizione al riguardo.
2. Eventuali differenze di interpretazione o di applicazione del presente regolamento quadro saranno decise dal tribunale competente secondo le prescrizioni della LPP.

Art. 53
Priorità della LPP,
garanzia

La cassa pensioni garantisce in ciascun caso previdenziale l'adempimento delle prestazioni minime di legge secondo la LPP.



K. Organizzazione, amministrazione e controllo

Art. 54 Organizzazione e organi della cassa pensioni

L'organizzazione e gli organi di VZ Fondazione collettiva LPP sono disciplinati nel regolamento d'organizzazione.

Art. 55 Obblighi e diritti d'informazione

1. Al momento della sua entrata, la persona assicurata deve accordare alla cassa pensioni il diritto di visionare i conteggi in merito alle prestazioni di uscita derivanti da precedenti rapporti previdenziali. La cassa pensioni può richiedere le prestazioni di uscita a spese della persona assicurata.
2. La persona assicurata, i beneficiari di rendita e i loro superstiti devono fornire informazioni veritiere in merito ai loro rapporti determinanti per l'assicurazione e il calcolo delle prestazioni. Modifiche di questi fatti e delle prestazioni di altri assicuratori devono essere comunicate per iscritto e spontaneamente alla cassa pensioni, entro 4 settimane.
3. La cassa pensioni declina ogni responsabilità per eventuali conseguenze negative che risultassero da una violazione degli obblighi di informazione e notifica. Qualora la cassa pensioni subisca un danno da una tale violazione degli obblighi, essa può chiamare a rispondere di ciò il colpevole.
4. La cassa pensioni chiede il rimborso di prestazioni troppo elevate o percepite ingiustamente, in particolare in caso di violazione dell'obbligo di informazione e notifica. Essa può compensare i propri crediti anche con proprie prestazioni.
5. La cassa pensioni informa le persone assicurate annualmente in merito ai diritti alle prestazioni, al salario annuo assicurato, ai contributi, allo stato degli averi di risparmio e degli averi straordinari di risparmio, all'organizzazione e al finanziamento della cassa pensioni, nonché alla composizione del consiglio di fondazione.
6. Su richiesta, alle persone assicurate devono essere consegnati il conto annuo e il rapporto annuo, nonché informazioni in merito alla redditività del capitale, all'evoluzione del rischio attuariale, alle spese di amministrazione, al calcolo della riserva matematica, alla costituzione di riserve e al grado di copertura. Le persone assicurate hanno in qualsiasi momento il diritto di sottoporre al consiglio di fondazione, in forma verbale o scritta, suggerimenti, proposte o richieste che interessano la cassa pensioni.
7. In caso di divergenza tra il certificato di previdenza e il regolamento è determinante il regolamento.

Art. 56 Equilibrio finanziario, misure di risanamento

1. Qualora dalla verifica in materia tecnico-assicurativa risulti un disavanzo e non ci si deve attendere nessun miglioramento diretto di questa situazione, l'equilibrio finanziario della cassa pensioni e delle casse di previdenza deve essere ripristinato mediante misure adeguate.
2. Una sottocopertura limitata nel tempo è consentita, se la cassa pensioni rispettivamente la cassa di previdenza adotta misure per eliminarla entro un termine adeguato.
3. In caso di sottocopertura della cassa pensioni, il consiglio di fondazione deve informare l'autorità di vigilanza, le persone assicurate, i beneficiari di rendita e i datori di lavoro, fornendo informazioni in merito alle misure adottate.
4. In caso di sottocopertura di una cassa di previdenza, la commissione di previdenza, in collaborazione con il consiglio di fondazione, informa le persone assicurate, i beneficiari di rendita (se sono affiliati alla cassa di previdenza) e il datore di lavoro in merito alla sottocopertura e alle misure adottate.
5. La cassa pensioni e le casse di previdenza devono eliminare personalmente la sottocopertura; le misure devono tenere in considerazione il grado di sottocopertura e il profilo di rischio della cassa pensioni e della cassa di previdenza. Nei limiti consentiti dalla legge sono disponibili le misure seguenti:
 - a. Contributi di risanamento di lavoratori e datori di lavoro. Il contributo del datore di



Art. 56
Equilibrio
finanziario, misure
di risanamento
(continuazione)

- lavoro deve in tal caso essere perlomeno pari ai contributi complessivi dei lavoratori.
- b. Contributi di risanamento dei beneficiari di rendite.
 - c. Corresponsione di interessi minimi o nulli sui conti di risparmio secondo il principio di imputazione.
 - d. Conferimenti di risanamento del datore di lavoro o costituzione di una riserva di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione.
 - e. Riduzione di prestazioni future (aspettative). I contributi di risanamento del lavoratore non saranno considerati nel calcolo dell'importo minimo secondo l'art. 17 LFLP. Per la durata di una sottocopertura il tasso d'interesse per il calcolo della prestazione di uscita può essere ridotto al tasso d'interesse con cui sono corrisposti interessi sugli averi di risparmio.
6. Le casse di previdenza rispondono in solido per la «Cassa di previdenza rendite di vecchiaia». In caso di sottocopertura di questa cassa di previdenza si devono eventualmente adottare misure di risanamento, che sono assunte in via solidale dalle casse di previdenza affiliate.
 7. I datori di lavoro possono effettuare conferimenti in un conto separato «riserva di contributi del datore di lavoro con rinuncia all'utilizzazione» e trasferire mezzi di un eventuale riserva di contributi del datore di lavoro ordinaria.

Art. 57
Riserva contributi
del datore di lavoro

1. Nel quadro del calcolo delle casse di previdenza può sussistere una riserva di contributi del datore di lavoro, di cui può disporre la commissione di previdenza in accordo con il datore di lavoro e nel quadro dello scopo della cassa pensioni.
2. Sulla riserva di contributi del datore di lavoro sono accreditati contributi facoltativi del datore di lavoro e il relativo risultato degli investimenti ottenuto sulla base della decisione d'investimento della commissione di previdenza.
3. Le riserve di contributi del datore di lavoro possono essere investite nel quadro del regolamento concernente gli investimenti.
4. L'utilizzo di riserve di contributi del datore di lavoro deve essere comunicato per iscritto alla cassa pensioni. La comunicazione deve avvenire almeno 30 giorni prima dell'utilizzo.



L. Disposizioni finali

Art. 58
Lingua del
regolamento

La cassa pensioni allestisce il presente regolamento in lingua tedesca, francese e italiana. Fa stato esclusivamente il testo tedesco del regolamento.

Art. 59
Entrata in vigore
e modifiche

1. Il consiglio di fondazione ha il diritto di adeguare in qualsiasi momento il presente regolamento. I diritti acquisiti degli assicurati e dei beneficiari di una rendita sono in ogni caso salvaguardati.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2021 e sostituisce tutte le edizioni precedenti.

